# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

(N. 682)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1959 (V. Stampato n. 1328)

# presentato dal Ministro delle Finanze (TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro (TIAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 1959

Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È istituito nell'Amministrazione provinciale delle dogane un ruolo del personale femminile della carriera ausiliaria di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Tale personale, con qualifica di visitatrice doganale, è adibito alla visita personale alle donne che transitano per la linea doganale, nonchè agli altri compiti attribuiti ai commessi di dogana nell'ambito dei locali degli uffici.

# Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge sono trasferiti nel ruolo delle visitatrici doganali gli elementi femminili, già collocati nel ruolo del personale ausiliario dei commessi delle dogane ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e quelli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera ausiliaria delle dogane.

Nei limiti dei posti disponibili, dopo effettuato il passaggio previsto dal precedente comma, sono inquadrate secondo l'ordine appresso indicato, su domanda delle interessate da produrre, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore

#### LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della presente legge, purchè abbiano dato prova di operosità, diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione:

- (1) le avventizie di 4<sup>a</sup> categoria in servizio con mansioni di visitatrice;
- 2) le salariate temporanee in servizio con mansioni di visitatrice.

Dopo l'attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, i rimanenti posti di visitatrice e quelli che si renderanno vacanti entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno conferiti agli elementi femminili che abbiano comunque assolto mansioni di visitatrici, e che ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge, da scegliere fra coloro che abbiano dato prova di operosità, diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione.

#### Art. 3.

I posti che, successivamente all'attuazione di quanto disposto col precedente articolo, si renderanno disponibili nel ruolo delle visitatrici doganali — ivi compresi quelli che, per mancanza o per insufficienza di aspiranti, non sia possibile conferire ad elementi appartenenti a categorie aventi diritto a speciali riserve — sono conferiti mediante pubblico concorso a norma dell'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 4.

Nei casi di passaggio nel ruolo delle visitatrici, previsto nel primo comma dell'articolo 2, compete lo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello in godimento a seconda del trattamento economico acquisito nel ruolo di provenienza.

Alle avventizie e alle salariate di cui al secondo comma dell'articolo 2, nel caso di passaggio nel ruolo delle visitatrici, è attribuito, qualora siano provviste di una retribuzione superiore allo stipendio iniziale spettante in detto ruolo, un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e il nuovo stipendio, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

#### Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, con gli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio finanziario 1959-60 di cui appresso:

N. 247 (mercedi alle visitatrici doganali e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione) e n. 248 (paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67).

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE FEMMINILE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINI-STRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE.

Coeffi- cen <b>te</b> —	QUALIFICA		Numero dei pos ti —
151	Visitatrici doganali		200